

Obblighi e responsabilità nella somministrazioni dei farmaci salvavita

La somministrazione di farmaci salvavita e/o essenziali a determinati alunni, affetti da patologie per le quali è necessario, sulla base di specifica certificazione medica, assumere la terapia durante l'attività didattica, è tra i compiti più importanti, dato che, attraverso la somministrazione, si permette all'alunno di **estrinsecare il proprio "diritto allo studio"**, che, diversamente, sarebbe inattuabile. Vediamo, dunque, se esiste o meno un **obbligo per docenti e personale ATA** di effettuare la somministrazione e che tipo **di responsabilità incombe sugli stessi nell'espletamento di tali compiti**.



Il personale scolastico sia o meno obbligato a somministrare farmaci a scuola agli studenti? La risposta è no: non esiste nessun obbligo. La soluzione al quesito deriva direttamente dalle Raccomandazioni del 25 Novembre 2005, emanate dal ex MIUR di concerto col Ministero della Salute, e contenenti, ex art. 1, *"le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati alla assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica"*. In particolare, la risposta arriva dall'art. 4, secondo capoverso delle suddette Raccomandazioni, ove si afferma che i Dirigenti scolastici, a seguito della richiesta avanzata dai genitori dell'alunno, *"verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà (rectius, responsabilità) genitoriale o loro delegati"*.

Le Raccomandazioni, quindi, si rifanno al **concetto di disponibilità che non è un obbligo**; pertanto, vista la normativa vigente e mancando specifici vincoli contrattuali, **il personale della Scuola non può essere obbligato alla somministrazione di farmaci agli studenti.**

Le responsabilità dei docenti

Se non esiste, dunque, un obbligo circa la somministrazione del farmaco, non può dirsi lo stesso circa le responsabilità dei docenti. Come sappiamo, invero, sugli insegnanti grava un generale obbligo di protezione, di garanzia, nei confronti dei propri alunni, a tutela dell'incolumità non solo di loro stessi, ma anche di terzi che con questi vengano a contatto. Quanto alla somministrazione dei farmaci, deve farsi una prioritaria distinzione tra:

- l'alunno affetto da una patologia cronica, che comporti l'assunzione di una terapia in modo continuativo;
- l'alunno senza alcuna patologia, che si trovi, però, in uno stato di emergenza imprevedibile.

La giurisprudenza si è pronunciata sovente sull'argomento, affermando a più riprese che il docente non è responsabile solo allorquando l'evento dannoso è risultato essere impreveduto ed imprevedibile. Dunque, ritornando alla summenzionata distinzione, può dirsi che:

nel primo caso, la somministrazione del farmaco è un evento prevedibile e prevenibile, rientrando nei doveri di vigilanza dell'insegnante, dovendo lo stesso assicurarsi che la somministrazione del farmaco sia stata regolarmente effettuata;

nel secondo caso, invece, qualora si riscontrasse una situazione di pericolo imprevedibile, la valutazione della responsabilità del docente andrà vagliata facendosi riferimento al criterio della diligenza media.

Quesiti

Scuola

25 febbraio 2023

In particolare, dovrà verificarsi la sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta dell'insegnante, nella somministrazione del farmaco o nella gestione del pericolo, ed una lesione dell'incolumità fisica dell'alunno; specificamente: nel caso di alunno affetto da malattia cronica, si andrà a verificare la diligenza media anche in correlazione agli strumenti e **alle conoscenze delle quali il docente dispone;**

per l'alunno senza patologie, invece, ci si rimetterà al "buonsenso"», ossia alla "capacità di comportarsi con saggezza e senso della misura, attenendosi a criteri di opportunità generalmente condivisa".

Inoltre, in caso di emergenza, il rifiuto alla somministrazione del farmaco indispensabile/salvavita potrebbe esporre il docente ad inadempimento della obbligazione contrattuale di vigilanza e custodia degli alunni ed esporre, così, insegnante e Scuola, a forme di responsabilità risarcitoria ex art. 2048 c.c.

La formazione "Farmaci a scuola"

Il personale scolastico, per effettuare la somministrazione, deve essere in possesso di appositi corsi di formazione promossi dalle ASL; dunque, la disponibilità di cui sopra può arrivare o da personale che attesti di essere già formato in materia o da personale che non è ancora in possesso di una formazione specifica. Per quest'ultimi, sarà compito del Dirigente scolastico richiedere quanto prima all'ASL competente l'attivazione di un corso di formazione Farmaci a scuola.

Somministrazione farmaci cosa fare?

La somministrazione, che può avvenire solo dietro specifica autorizzazione dell'ASL territorialmente competente, art. 2 Raccomandazioni del 25 Novembre 2005, emanate dal ex MIUR di concerto con il Ministero della Salute, vede coinvolti (art. 3), ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità:

- la **famiglia** dell'alunno o chi esercita la potestà genitoriale;
- la **scuola** (Dirigente scolastico, personale docente e ATA);
- i **servizi sanitari** (i medici di base e le AUSL competenti territorialmente);
- gli **Enti locali** (operatori assegnati in riferimento al percorso d'integrazione scolastica e formativa dell'alunno).

L'iter che permette la detta somministrazione prende avvio (art. 4) dalla richiesta formale (scritta) avanzata dai genitori dell'alunno in questione e corredata da apposita certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'allievo con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

Il Dirigente scolastico, ricevuta la richiesta da parte dei genitori, si attiva affinché la stessa venga soddisfatta per cui:

- individua il luogo idoneo per la conservazione e somministrazione dei farmaci;
- autorizza, qualora richiesto, i genitori dell'alunno ad accedere ai locali scolastici durante le ore di lezione per la somministrazione dei farmaci;
- verifica la disponibilità del personale docente e ATA a somministrare i farmaci all'alunno, qualora non siano i genitori stessi a farlo.

Il personale docente e ATA va individuato tra coloro i quali abbiano preferibilmente effettuato il corso di primo soccorso o ha seguito apposite attività di formazione promosse dagli Uffici Scolastici regionali, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali.

Il Dirigente scolastico, leggiamo ancora nelle Raccomandazioni, qualora non vi sia alcuna disponibilità da parte del personale alla somministrazione può stipulare accordi e convenzioni con altri soggetti istituzionali del territorio o, se anche tale soluzione non risulta possibile, con i competenti assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada ...).

Se nessuna delle soluzioni sopra indicate fosse possibile, il DS allora ne dovrà dare comunicazione alla famiglia e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

Le raccomandazioni si concludono (art. 5) prevedendo che, nei casi in cui si riscontri l'inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza, si ricorra al Sistema Sanitario Nazionale (SSN) di Pronto Soccorso.

Si può affermare che la somministrazione di farmaci in orario scolastico può essere effettuata dai genitori dell'alunno, dal personale docente e ATA della scuola, da altri soggetti istituzionali o anche da associazioni di volontariato.

Nelle Raccomandazioni i detti soggetti sono indicati in successione, secondo un ordine che sembra essere prioritario, per cui se la somministrazione non è effettuata dai genitori, il Dirigente scolastico deve verificare la disponibilità dei docenti o del personale ATA; se tra questi nessuno fornisce la propria disponibilità, allora, il DS dovrà rivolgersi ad altri soggetti istituzionali presenti nel territorio e, in ultima analisi, ad associazioni di volontariato; se anche questo non fosse possibile, il DS lo comunicherà alla famiglia e al Comune in cui risiede l'alunno.

Le Raccomandazioni, dunque, relativamente ai docenti e al personale ATA, come del resto per gli altri soggetti, parlano di disponibilità e non di obbligo:

... verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati.

Qualora [...] non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria ...

Alla luce delle dette Raccomandazioni e in assenza di obblighi contrattuali, è evidente che il personale della Scuola non può essere obbligato alla sopra descritta somministrazione.

Procedura

Dalle “Linee guida”-Atto di Raccomandazioni del 25/11/2005 “Linee guida per la definizione degli interventi degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico”), focalizziamo preliminarmente, i seguenti elementi:

- l’autorizzazione alla somministrazione dei farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori (o dagli esercenti la potestà genitoriale) al Dirigente Scolastico (art. 4 “Linee guida”); tale richiesta (meglio se firmata da entrambi i genitori), è valida per l’anno scolastico in corso e deve essere rinnovata ogni nuovo anno scolastico;
- la somministrazione dei farmaci può essere richiesta “a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia)” (art. 4 cit.).
- la somministrazione dei farmaci va eseguita solo ed esclusivamente in conformità a autorizzazione specifiche rilasciate da parte delle ASL (art. 2 cit.);
- la somministrazione di farmaci salvavita in orario scolastico può avvenire solo quando non sono richieste al somministratore cognizioni specialistiche di tipo sanitario né l’esercizio di discrezionalità tecnica del personale (art. 2 cit.).
- per la somministrazione, gli operatori scolastici possono essere individuati dal D.S. tra il personale docente ed il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, che abbia seguito appositi corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94 (art. 4 cit.); oppure concedono, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la citata somministrazione dei farmaci (art. 4 cit.).
- Qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, (...) all’individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.

Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere all'attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada). In difetto delle condizioni sopradescritte, il Dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta (art. 4 cit.) .

I soggetti coinvolti ciascuno per le proprie responsabilità e competenze, quindi, sono (art. 3 cit.):

- le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale;
- la scuola: Dirigente scolastico, personale docente ed ATA;
- i servizi sanitari: i medici di base e le ASL competenti territorialmente;
- gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d'integrazione scolastica e formativa dell'alunno.

Analisi procedura

- **La famiglia e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale** inoltrano una formale richiesta/istanza indirizzata al Dirigente Scolastico in cui viene riportato: il nome e cognome dell'alunno, precisano la patologia di cui soffre, comunicano il nome commerciale del farmaco e chiedono, in caso di necessità, l'autorizzazione alla somministrazione del farmaco, in orario scolastico, da parte del personale scolastico, del farmaco indicato dal medico. La famiglia, altresì, fornisce alla scuola, in confezione integra, esclusivamente i farmaci indicati dal medico, tenendo nota della scadenza, così da garantire la validità del prodotto in uso. Il farmaco sarà conservato a scuola, in luogo individuato idoneo e sicuro per la durata dell'anno scolastico. La famiglia comunica con tempestività eventuali variazioni di terapia, seguendo la medesima procedura.
- Il **medico curante**, con un apposito certificato, richiede la somministrazione di farmaci a scuola solo in assoluto caso di necessità; indicando la somministrazione del farmaco, non si deve richiedere discrezionalità nella posologia, nei tempi e nelle modalità. Il certificato dovrà indicare lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere, la modalità e tempi di somministrazione, la posologia. Il certificato dovrà contenere la modalità di conservazione del farmaco, la fattibilità della manovra di somministrazione da parte del personale

scolastico privo di competenze sanitarie ed infine indicherà le problematiche derivanti da una eventuale non corretta somministrazione del farmaco, e/o gli eventuali effetti indesiderati dello stesso, pregiudizievoli per la salute del minore.

- Il **Dirigente scolastico**, a seguito della richiesta scritta da parte della famiglia, acquisita la certificazione del medico, verifica preliminarmente la disponibilità da parte degli operatori scolastici al fine di garantire la somministrazione di farmaci, successivamente, acquisita la disponibilità, autorizza espressamente il personale scolastico individuato alla somministrazione in orario scolastico del farmaco indicato dal medico sollevando contestualmente l'Istituzione scolastica da ogni responsabilità sia per eventuali errori nella pratica di somministrazione che per le conseguenze sul minore. Il Dirigente Scolastico individua il luogo fisico idoneo e sicuro per la conservazione del farmaco, garantisce la corretta conservazione del farmaco, concede l'accesso ai locali dell'istituto durante l'orario di scuola ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci ed individua il luogo fisico per la somministrazione della terapia da effettuare, nel rispetto della riservatezza.

La normativa vigente da considerare

- Legge 104 del 05/02/1992: legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- Legge n. 118/1971 sullo status dell'invalidità civile e successive modifiche;
- Nota (n. 2312/Dip/Segr del 25/05/2005) del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ministro della Salute, 25 novembre 2005: "Linee guida per la somministrazione dei farmaci in orario scolastico.";
- Nota del Ministero dell'Istruzione del 10 gennaio 2017, n. 321;
- Nota del Ministero dell'Istruzione del 27 settembre 2017, n. 3057.

Normativa regionale di particolare interesse per studio e approfondimento

- Linee di indirizzo per la definizione di intese provinciali inerenti la somministrazione di farmaci a minori in contesti extra-familiari, educativi o scolastici, in Emilia-Romagna, Giunta della Regione Emilia Romagna del 20/2/2012;
- Accordo di programma metropolitano per l'integrazione scolastica e formativa di bambini, alunni e studenti con disabilità (L. 104/1992) 2016 – 2021;
- Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 19/2018: Promozione della salute, del benessere della